



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
EX TRIBUNALE DI ROSSANO

N. 1286/2009 RAC.
N. 311/2015 Sect.
N. 1113/2015 CPOM.

Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1286 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad **oggetto: opposizione a cartella esattoriale** e vertente:

TRA

Boccia s.r.l., in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. Boccia Salvatore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti **Alfredo Riccardi** e Libero Bellintani;

RICORRENTE

E

INPS – Sede di Rossano, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale, Avvocatura dell'Ente;

RESISTENTE

E

S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.;

RESISTENTE

E

Equitalia Polis S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.;

RESISTENTE - CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da discussione orale delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria il 8/09/2009 la Boccia s.r.l. proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. 071 2008 02582342 11 notificata da Equitalia Polis nell'interesse dell'INPS di Rossano con cui

veniva richiesto il pagamento della somma di €. 41.025,96 a titolo di contributi per gli anni dal 2004 al 2008. Sosteneva che la cartella fosse illegittima per violazione delle norme relative al condono fiscale. Infatti, evidenziava che dopo il verbale ispettivo, originante il credito, aveva provveduto a definire la vertenza in via amministrativa, accedendo al condono; e, pertanto, prima della definizione della procedura predetta, l'ente previdenziale non avrebbe potuto iscrivere a ruolo le somme relative, portate nella cartella impugnata. Evidenziava, inoltre, che l'INPS aveva provveduto a sospendere il ruolo. Nel merito eccepiva la non dovutezza di quanto richiesto. Assumeva, indi, non dovere rispondere delle somme richieste e chiedeva l'accoglimento del proposto ricorso mediante l'annullamento e/o la revoca della cartella impugnata, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..

Costitutosi il contraddittorio, l'INPS resistente si opponeva alla domanda eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, oltre che la carenza dei presupposti. Confermava l'intervenuta sospensione della cartella e l'inammissibilità del proposto ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. L'INPS si costituiva anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A..

Non si costituiva in giudizio l'Equitalia Polis S.p.A., sebbene fosse stato ritualmente notificato nei suoi confronti il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza.

Quindi, all'udienza odierna, dopo breve discussione orale, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, devesi dichiarare la contumacia dell'Equitalia Polis S.p.A. che, sebbene fosse stato ritualmente notificato nei suoi confronti il ricorso ed il provvedimento di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio. Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve essere accolta.

Parte opponente ha contestato l'an ed il quantum della pretesa e l'INPS, su cui grava l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis: Cass. Civ. 23600/09), ha prodotto la documentazione riguardante l'avvenuta proposizione della richiesta di condono fiscale, preventivamente alla definizione della fase amministrativa, ovvero prima che si formasse il ruolo che ha originato la cartella impugnata.

Peraltro, dalla documentazione prodotta, si evince in maniera lapalissiana che l'ente previdenziale aveva provveduto a sospendere la cartella esattoriale impugnata. A ciò si aggiunga che, in sede di costituzione, l'INPS confermava che la società aveva presentato istanza di regolarizzazione ex art. 1 commi da 1192 a 1201, della Legge 296/06, e che aveva effettuato i versamenti delle somme scadute. Nelle more del giudizio, inoltre, parte ricorrente produceva i versamenti effettuati e la documentazione relativa all'intervenuto condono.

Tali motivi, evidentemente, sono assorbenti rispetto alle eccezioni procedurali sollevate nel ricorso introduttivo e negli atti depositati dalle parti, e determinano l'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'INPS, stante l'erronea iscrizione a ruolo delle somme quando la società aveva già intrapreso l'attività di regolarizzazione.

Ritiene questo giudicante di dovere compensare le spese nei confronti dell'Equitalia – ETR S.p.A..

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla Boccia s.r.l., così provvede:

- a) dichiara la contumacia dell'Equitalia ETR S.p.A.;
- b) accoglie l'opposizione e dichiara la nullità della cartella n. 071 2008 02582342 11 e la non dovutezza delle somme rivenienti dalla cartella impugnata;
- c) condanna l'INPS al pagamento della somma di €. 1.720,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Alfredo Riccardi e Libero Bellintani;
- d) compensa le spese nei confronti dell'Equitalia ETR S.p.A..

Rossano li, 13 marzo 2015

Il G.O.T.

Avv. Francesco Funari

13 MAR 2015
Francesco Funari

